

**REGOLAMENTO D'ISTITUTO
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO**

Deliberato dal Collegio Docenti in data 15 gennaio 2020

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 21 gennaio 2020

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del vigente Regolamento Disciplinare d'Istituto

Indice

Obiettivi del protocollo

Bullismo: Caratteristiche generali

Cyberbullismo: Caratteristiche generali

Prevenzione

Azioni intraprese dall'istituto negli anni precedenti

Piano di azione per l'anno 2019/2020

Strategie operative e di gestione dei casi di bullismo

Comportamenti sanzionabili presenti nel Regolamento

Allegato 1 Normativa di riferimento

Allegato 2 Tipologie di cyberbullismo

Allegato 3 Riferimenti legislativi e responsabilità giuridica

SITI

Obiettivi del protocollo

Il valore educativo dell'esperienza scolastica comprende e supera la sola acquisizione di conoscenze e competenze e risiede proprio nell'introiezione lenta e profonda della conoscenza che acquista significato se diventa contemporaneamente opportunità per l'assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili, dando luogo a quel processo, progressivo e faticoso, di assimilazione critica del reale. La scuola svolge il compito fondamentale di favorire lo sviluppo nei ragazzi di un "atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come ricchezza e che educi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva". In quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, pone tra i suoi obiettivi primari il raggiungimento del benessere di ciascun singolo studente: la salute e la serenità psicofisica della persona rappresentano infatti condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e didattici che la scuola si pone. Compito specifico delle varie componenti scolastiche è dunque quello di educare e di vigilare, in sinergia con le famiglie e gli enti del territorio, affinché ciascun alunno svolga con serenità il proprio percorso di apprendimento e di crescita.

L'Istituto Comprensivo San Giovanni ha avvertito la necessità di elaborare un piano programmatico funzionale a:

- prevenire i fenomeni di prevaricazione;
- promuovere comportamenti di rispetto e convivenza sociale;
- guidare gli alunni ad un uso consapevole di Internet fornendo *un'educazione ai media, ma promuovendo anche un'educazione con i media*; informandoli su pericoli e insidie del mondo virtuale, ma anche delle enormi potenzialità che offre.

In questo contesto vuole inserirsi il "Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo". Esso, in linea con la normativa vigente, funge da codice di riferimento per tutto l'istituto in materia di bullismo e cyberbullismo. Suo obiettivo primario è quello di definire un protocollo di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, per **prevenire, individuare e contrastare** all'interno dell'istituto qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo.

I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo non riguardano solo i singoli protagonisti, ma coinvolgono direttamente le figure educative, scuola e famiglia, e comunità che collaborano nell'ottica della prevenzione e del contrasto del fenomeno con i ruoli e le responsabilità che competono utilizzando le risorse fornite dal territorio

Il bullismo, infatti, non dipende da fattori temperamentali che favoriscono l'insorgere di comportamenti aggressivi. Gli atteggiamenti, le abitudini, i comportamenti e le risposte agli atti che tutti i soggetti coinvolti attuano sono determinanti nella prevenzione e nel controllo delle azioni di bullismo.

Nel testo i termini usati sono declinati al maschile. Si invita chi legge a considerare tale terminologia una semplificazione stilistica con la consapevolezza che la persona è considerata nelle sue peculiarità e specificità anche di genere.

Bullismo: Caratteristiche generali

Per bullismo si intende un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un singolo o da parte di un gruppo, nei confronti di un altro o altra percepiti come più deboli. Il termine si riferisce al fenomeno nel suo complesso e include i comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di chi assiste (gli osservatori) o di chi fa parte del gruppo in cui le azioni agiscono.

Gli studenti sono oggetto di azioni di bullismo, ovvero sono prevaricati o vittimizzati, quando vengono esposti, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto deliberatamente da uno o più compagni. Non si fa quindi riferimento ad un singolo atto, ma a una serie di comportamenti portati avanti ripetutamente, all'interno di un gruppo, da parte di qualcuno per avere potere su un'altra persona.

Perché si possa parlare di bullismo è necessario, infatti, che siano soddisfatti alcuni requisiti:

- **intenzionalità:** il comportamento del bullo è teso ad arrecare intenzionalmente danno all'altra persona;
- **persistenza:** l'atteggiamento ai danni della vittima si ripete nel tempo e ogni volta che i protagonisti entrano in relazione e le condizioni lo permettono;
- **squilibrio di potere:** la vittima si ritiene ed è ritenuto più debole, non riesce a difendersi e non denuncia.

Tali comportamenti si manifestano prevalentemente alla presenza dei compagni, che possono assumere diversi ruoli (aiutanti del bullo/ sostenitori passivi/ esterni/ difensori della vittima). La dimensione di gruppo fa sì che gli osservatori abbiano la potenzialità di influenzare la situazione.

È possibile distinguere tra bullismo diretto (che comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale) e bullismo indiretto (che danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso atti come l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto, il danneggiamento dei suoi rapporti di amicizia).

Il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima e dalla sua impossibilità a reagire. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo.

Non sono classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) gli atti particolarmente gravi (Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali), che si configurano come veri e propri reati e che come tali vengono gestiti in ottemperanza agli obblighi di legge.

Cyberbullismo: Caratteristiche generali

Per cyberbullismo si intende “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (art. 2 della Legge 71/2017).

La natura mediatica del cyberbullismo comporta alcune differenze e peculiarità rispetto al bullismo tradizionale, quali:

- I. **INTRUSIVITÀ DELL'ATTACCO** che pervade anche spazi e tempi privati;
- II. **ELEVATO NUMERO DI PERSONE CHE POSSONO ASSISTERE ALL'EPISODIO** anche solo un atto, che nel mondo reale non è sufficiente per parlare di bullismo, lo è nel mondo virtuale considerando che la diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito;
- III. **ANONIMATO DEL CYBERBULLO** che, illudendosi di poter agire segretamente, riduce il suo senso di responsabilità e di colpa nei confronti della vittima deumanizzandola.
- IV. **PERMANENZA NEL TEMPO**: i contenuti offensivi condivisi online, in quanto difficili da rimuovere, possono apparire a più riprese in luoghi diversi;
- V. **DISIMPEGNO MORALE** del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento;
- VI. la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;

In sintesi:

Bullismo	Cyberbullismo
<ul style="list-style-type: none">● Attori definiti: “bullo”, “gregari”, “vittima”, “osservatori”. Sono coinvolte persone della scuola o compagnia, solitamente <u>conosciute</u>	<ul style="list-style-type: none">● Qualunque persona. Possono essere coinvolte persone di tutto il mondo anche non conosciute
<ul style="list-style-type: none">● La conoscenza degli episodi di bullismo circola all'interno di un <u>territorio ristretto</u> (classe, scuola, compagnia, gruppo sportivo)	<ul style="list-style-type: none">● Il materiale può essere diffuso in tutto il mondo
<ul style="list-style-type: none">● Le azioni del fenomeno bullismo possono accadere in <u>tempi definiti</u>: pausa ricreazione, tragitto casa-scuola, cambio negli spogliatoi, etc.	<ul style="list-style-type: none">● I materiali circolano in qualunque orario: possono permanere sui siti a lungo
<ul style="list-style-type: none">● <u>Contenimento del livello di disinibizione del “bullo”,</u> che dipende dalla dinamica di gruppo. Può vedere gli effetti sulla “vittima”	<ul style="list-style-type: none">● Alto livello di disinibizione del “bullo” (si fanno cose che nella vita reale sarebbero più contenute). Non vede gli effetti
<ul style="list-style-type: none">● Bisogno del bullo di rendersi <u>“visibile”</u>	<ul style="list-style-type: none">● Il potere è accresciuto dall'invisibilità Creazione di una personalità virtuale del bullo

L'impatto psicologico del cyberbullismo è molto rilevante: la costruzione dell'identità e della rete amicale dei cosiddetti “nativi digitali” passa anche attraverso la frequentazione di ambienti virtuali. Per questi ragazzi le relazioni che si sviluppano in Internet hanno lo stesso carattere di realtà e coinvolgimento emozionale di quelle in presenza. Per questo motivo, un atto di cyberbullismo ha profonde ripercussioni sull'intera vita socio-relazionale e sulla sua identità.

Prevenzione

Il problema del bullismo e del cyberbullismo richiede una collaborazione attiva e sinergica tra la scuola, la famiglia, gli studenti e le risorse del territorio perché si configura come un fenomeno estremamente complesso, non riducibile alla sola condotta di singoli ma riguardante il gruppo dei pari nel suo insieme. Da ciò consegue che la maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigenti, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire formazione, informazioni ed aiuto. La scuola è il primo luogo in cui i bambini sperimentano le relazioni sociali con coetanei e adulti non familiari e non scelti e in virtù del suo ruolo educativo, ha la responsabilità di farsi portavoce di alcuni valori che possono aiutare a prevenire il bullismo.

L'Istituto si impegna, pertanto, a porre in essere interventi di prevenzione verso i minori, non basandosi su una logica di autosufficienza, ma su un atteggiamento di collaborazione/collegamento con la rete di operatori delle varie agenzie sociali ed educative, capaci di svolgere in modo differenziato compiti di aiuto e protezione dei minori.

La prevenzione si articola sui seguenti punti:

A) **Formazione del personale scolastico:** fase importante non solo perché consente di avere strumenti conoscitivi per sensibilizzare la classe alla condivisione di regole di rispetto reciproco, ma anche perché pone i docenti nella condizione di essere in grado di cogliere ed interpretare eventuali messaggi di sofferenza che si manifestassero nell'ambito scolastico.

B) **Educazione emotiva:** i fenomeni di bullismo e cyber bullismo vengono sensibilmente ridotti favorendo nelle classi la discussione aperta e l'educazione trasversale all'inclusione, così come la creazione di un ambiente che incentivi la relazione tra pari e all'adozione di metodologie cooperative atte a implementare comportamenti corretti per garantire il rispetto e la dignità di ogni persona. Per favorire l'adozione di metodologie inclusive e coinvolgenti che agevolino lo sviluppo di un dialogo educativo orientato alla valorizzazione della persona come parte di una comunità, l'offerta formativa è integrata con attività afferenti alla "cittadinanza attiva" nell'ambito dell'insegnamento trasversale di Cittadinanza e Costituzione, per tradurre i saperi in comportamenti consapevoli e corretti in linea con il quadro delle competenze chiave europee.

C) **Educazione digitale:** un primo tipo di intervento verso l'educazione digitale riguarda la sicurezza informatica all'interno della scuola; gli istituti disciplinano scrupolosamente gli accessi al web che deve avvenire per motivi didattici sotto la sorveglianza dei docenti;

D) **Formazione/informazione ai genitori e collaborazione con l'esterno:** la scuola coinvolge attivamente le famiglie, principali responsabili dell'educazione dei ragazzi, attraverso un percorso che preveda l'intervento anche di altri enti e il territorio, con proposte di incontri per sensibilizzare ed informare sul tema.

E) La collaborazione con l'esterno si esplica principalmente attraverso **azioni di supporto, di collaborazione, di monitoraggio e di dialogo costante con Enti Locali, Forze dell'Ordine, Azienda Sanitaria, Servizi Sociali, associazioni del territorio e/o nazionali, Tribunale dei minori e la promozione di progetti dedicati all'argomento con l'eventuale contributo di figure esterne** (incontri con la Polizia Postale, le Forze dell'ordine...). Il fine è quello di creare relazioni stabili e istituzionalizzate fra gli attori coinvolti nella tutela dei minori così da agevolare una gestione condivisa del disagio in tutte le sue varie sfaccettature, da quella meramente sociale e psicologica a quella ascrivibile a fattispecie di reato.

Gli interventi dell'Istituto Comprensivo debbono dunque essere indirizzati sia alla promozione, attraverso lo sviluppo di competenze emotive, di valori legati a relazioni positive e alla creazione di un clima di classe positivo, che alla prevenzione della manifestazione dei comportamenti e dei conseguenti danni.

Azioni intraprese dall'istituto negli anni precedenti

- *Formazione di una commissione che ha rivisto e integrato il Regolamento di disciplina (integrazioni su bullismo e cyberbullismo),*
- *Redazione del Protocollo per la prevenzione al bullismo*
- *Firma di un patto di corresponsabilità con le famiglie al fine di rendere effettiva la piena partecipazione delle famiglie*
- *individuazione di referenti per il bullismo nell'Istituto*
- *individuazione tra le priorità del piano di Miglioramento della necessità effettuare azioni di prevenzione al disagio psicologico-sociale*
- *Adesione a Reti e Progetti di Scuole per prevenire ed arginare il fenomeno del bullismo: "A scuola per conoscerci" - Progetto regionale di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo omofobico, "A scuola per crescere bene"*
- *Realizzazione di interventi di cittadinanza attiva, attraverso i percorsi: Corridoio, Benvenuti!, Sapienza della terra, Teatrando, Porcospini, Forti e dolci, Educazione alla legalità, Prevenzione del bullismo omofobico, Gestione dei conflitti, Insieme con le diverse abilità, partecipazioni ad iniziative di solidarietà, Mercatino di Natale*
- *Incontri con le famiglie: presentazione progetti, consulenza DSA/BES...*
- *Creazione della giornata annuale contro il bullismo, con attività specifiche svolte nelle classi e, ogni anno nel mese di gennaio.*
- *Divulgazione e comunicazione alle famiglie delle attività effettuate*
- *Facilitazione delle comunicazione con gli enti del territorio (UOBA, DISTRETTO, BURLO, Comune,...)*
- *Definizione di forme di partnership con enti e agenzie del territorio (ICS, diverse scuole, UOBA, reti di scuole, Burlo, prefettura, polizia postale, Ufficio Scolastico Regionale)*
- *Sportelli d'ascolto rivolti a studenti, famiglie e docenti*

In particolare:

Per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria: *Nei confronti dei bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria si pone la necessità di valorizzare la comunicazione interpersonale, di costruire contesti di ascolto non giudicanti e momenti "dedicati" di dialogo.*

Per la scuola secondaria di primo grado: *Verranno promosse campagne informative e di formazione. Specifiche iniziative saranno inoltre realizzate per studenti e genitori in collaborazione con le loro rappresentanze.*

Comunità/ Territorio	UST, ASL, Servizi sociali, Istituzioni pubbliche, Forze dell'ordine, Associazioni e gruppi	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilizzare e coinvolgere la comunità territoriale; • Beneficiare delle risorse presenti sul territorio • Costruire alleanze educative trasversali tra gli ambienti di vita degli alunni 	Condivisione di protocolli di intesa con gli Enti locali e le Forze dell'ordine; <ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione di accordi con Enti, associazioni, servizi che possano accogliere i ragazzi "bulli" e le "vittime" per azioni di supporto
Scuola	<ul style="list-style-type: none"> • Personale scolastico • Alunni • Genitori 	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilizzare sul problema del bullismo e del cyberbullismo • Coinvolgere tutte le componenti, responsabilizzandole riguardo la necessità di intervenire • Promuovere specifiche attività per promuovere il benessere a scuola e anti-bullismo • Promuovere strategie e misure di prevenzione e gestione di situazioni problematiche relative all'uso di internet e delle tecnologie digitali 	<ul style="list-style-type: none"> • Formulazione di una politica scolastica e di un sistema di regole anti-bullismo e sull'utilizzo delle nuove tecnologie a scuola • Redazione di un nuovo protocollo • Attività di formazione per il personale della scuola (in fase di realizzazione l'intervento della polizia postale) • Corso di formazione "A scuola io tu noi": analisi e comprensione delle dinamiche relazionali all'interno della classe intesa come gruppo di alunni e/o docenti • Incontri di formazione per genitori (in fase di realizzazione l'intervento della polizia postale) • Supervisione costante da parte dei docenti a scuola
Classe	<ul style="list-style-type: none"> - Alunni - Insegnanti 	<ul style="list-style-type: none"> - Creare un clima sereno e aperto al dialogo - Favorire la cooperazione e la soluzione pacifica dei conflitti - Aumentare il grado di consapevolezza sul problema - Conoscere le regole basilari della comunicazione e del comportamento sul Web (<i>netiquette</i> e 	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di alfabetizzazione alle emozioni • Percorsi di educazione alla legalità e alla convivenza civile • Attività curricolari (film e video, letture, discussioni, teatro, ecc...) • Attività basate sul <i>Cooperative Learning</i> • Percorsi atti a favorire conoscenza e utilizzo dei <i>nuovi media e sui rischi in rete (in fase di</i>

		<p>concetti di <i>Privacy e responsabilità</i>)</p>	<p><i>realizzazione intervento polizia postale)</i></p> <p>PROGETTI ATTIVATI DALL'ISTITUTO.</p> <p>SOS compiti</p> <p>Fisicamente</p> <p>Fuoriclasse in rete</p> <p>Carnevale a S. Giovanni</p> <p>Chi ben comincia...finisce meglio</p> <p>Conosciamoci meglio</p> <p>Insieme per esprimere le diverse abilità</p> <p>Emozioni in regola</p> <p>La giornata delle emozioni</p> <p>Tematiche per i diritti umani</p> <p>Diritti e doveri</p> <p>Maestri di pace</p> <p>Buongiorno amici</p> <p>Libere di essere-informazione e comunicazione contro la violenza di genere</p> <p>Teatrando</p> <p>Musica insieme</p> <p>Danze dal mondo</p> <p>Piccolo coro Mauro</p> <p>La scuola a teatro</p> <p>Natale internazionale</p> <p>ALTRE ATTIVITA'</p> <p>Intervento per sensibilizzare all'utilizzo corretto e consapevole dei nuovi media prendendo spunto da "Generazioni connesse" classi quinte primaria</p> <p>Proiezione di film e video e successivi momenti di ripresa e discussione per riflettere sul problema del bullismo e cyberbullismo Classi della secondaria di primo grado</p>
<p>Singolo individuo</p>	<p>- Alunni</p>	<p>- Saper fornire aiuto e sostegno adeguati sia alle vittime che ai bulli, perché riescano a scardinare il loro ruolo abituale e sappiano assumere comportamenti alternativi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Colloqui con gli alunni e le famiglie • Interventi coordinati tra insegnanti, alunni, famiglie coinvolte ed eventuali esperti esterni. • Sportello di ascolto rivolto agli alunni • Sportello di ascolto rivolto ad insegnanti e genitori

Strategie operative e di gestione dei casi di bullismo

Il protocollo d'azione in caso di atti di bullismo e cyberbullismo vuole configurarsi come procedura da seguire nella gestione da parte della scuola di presunte azioni di bullismo e vittimizzazione avvenute all'interno dell'istituto. Sebbene non tutti i casi possano essere gestiti esclusivamente dalla scuola, il coinvolgimento della stessa nella presa in carico delle emergenze risulta fondamentale perché consente di:

- interrompere o alleviare la sofferenza della vittima;
- rendere il bullo o i bulli responsabili delle proprie azioni;
- mostrare che nessun atto di bullismo e/o di violenza è ammesso né tollerato all'interno dell'istituto o lasciato accadere senza intervenire.

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI AZIONE

Fase	Scopo e azioni	Soggetti coinvolti
Segnalazione	Chiunque assista o venga a conoscenza di un presunto caso di bullismo/cyberbullismo lo segnala ad un docente della classe/coordinatore di classe per attivare un processo di valutazione e di presa in carico della situazione da parte della scuola.	Alunni testimoni Docenti Genitori Personale ATA
Analisi e valutazione dei fatti	Il docente di classe/Coordinatore raccoglie, entro 5 giorni, informazioni e testimonianze sull'accaduto, valuta se si tratta di un effettivo caso di bullismo/cyberbullismo utilizzando, se lo ritiene necessario le competenze dello psicologo a scuola. In questa fase ci si astiene dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.	Docenti Alunni coinvolti Psicologo
Condivisione	Accertati i fatti il docente coordinatore o il docente di team di classe primaria segnala i fatti alla Dirigente, ai colleghi del Consiglio di Classe, convocando, se necessario, un consiglio straordinario entro una settimana.	Docenti Dirigente Scolastica
Comunicazione	“Salvo che il fatto costituisca reato, (...) il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti siano essi soggetti agenti dell'atto di bullismo che riceventi e attiva adeguate azioni di carattere educativo in accordo con il team docenti / consiglio di classe.	Dirigente Scolastica Famiglie
Intervento e gestione del caso	Il Consiglio di Classe / team docente di classe propone e discute possibili: - interventi educativi rivolti a tutta la classe e/o agli alunni/e maggiormente coinvolti/e per riflettere, discutere e analizzare	Alunni, Consiglio di Classe o team docente di

	quanto accaduto, anche con strategie didattiche innovative (dibattito, role-playng...); - per i casi di maggior rilevanza verranno indicate alle famiglie le agenzie preposte ad un percorso di assistenza e di sostegno educativo e psicologico; - eventuale segnalazione ai Servizi Sociali o colloqui con i genitori della classe e/o degli alunni maggiormente coinvolti.	classe, Dirigente, Famiglie Psicologo Servizi territorio
Monitoraggio	Il team doventi monitora nel tempo l'efficacia delle strategie utilizzate e le riferisce alla Dirigente.	Team docenti Dirigente Scolastica

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurino come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto dal Regolamento di Istituto. Ogni provvedimento disciplinare terrà conto della rieducazione e del recupero dello studente. In quest'ottica è fondamentale la collaborazione con i genitori.

È importante in particolare che le famiglie evitino di sottovalutare i fatti, giudicando azioni di bullismo o cyberbullismo come normali fenomeni facenti parti della crescita. L'alleanza tra adulti è determinante per contrastare simili atti. Si ricorda in questa sede che nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi, o comunque inadeguatezza o debolezza educativa, la scuola può procedere alla segnalazione agli Organi Competenti

Tabella riepilogativa delle Sanzioni disciplinari previste in base alle infrazioni pertinenti con le azioni di bullismo e cyberbullismo

I Richiamo orale/ scritto (nota su libretto / registro)

II Convocazione dei genitori e richiamo

III Sospensione (entro 10 gg) Scuola primaria/ Infanzia

III Sospensione (entro 15 gg) Scuola secondaria

7a_ danneggiamento volontario del materiale (della scuola e/o dei compagni) e degli ambienti	Richiamo ufficiale ai genitori II, riparazione e/o risarcimento del danno, eventuale sospensione II
8 b _ atteggiamenti volgari, blasfemi, linguaggio e atteggiamento non rispettoso nei confronti degli insegnanti o del personale scolastico, falsificazione firme e/o voti sul libretto personale e/o diario	Convocazione dei genitori con richiamo ufficiale II ed eventuale sospensione in casi di particolare gravità o recidiva III (La vittima può essere anche un insegnante)

8 c _ utilizzo di strumentazione elettronica in ambiente scolastico e fuori rivolto a offendere/danneggiare gli insegnanti o il personale scolastico	Convocazione dei genitori con richiamo ufficiale II ed eventuale sospensione in casi di particolare gravità o recidiva III
9c_ Danneggiamento volontario del materiale didattico dei compagni in un quadro di sospetto atteggiamento di bullismo	Convocazione dei genitori e richiamo ufficiale II ed eventuale sospensione in casi di particolare gravità o recidiva III
9d_ Intimidazioni, insulti e/o atti di bullismo, atti fisici, violenti e/o aggressivi (pugni, calci, morsi, sputi, spinte, altro); comportamenti verbali e non verbali a carattere offensivo e discriminatorio (nonché discriminazioni omofobiche e razziste)	Convocazione dei genitori II e richiamo ufficiale con successiva valutazione e procedimento che può sfociare in una eventuale sospensione III in casi di particolare gravità
9e_ gli stessi di 9d ma atti eseguiti sia in presenza che anche, o esclusivamente, con l'ausilio di strumentazioni multimediali finalizzati alla diffusione dell'intento diffamatorio (es: social network, atti di cyberbullismo)	Convocazione dei genitori II e richiamo ufficiale con successiva valutazione e procedimento che può sfociare in una eventuale sospensione III in casi di particolare gravità
10a_ cellulare o tablet non spento, a meno che non sia strumento didattico (in quanto non è accettata la modalità offline)	I volta Ritiro immediato fino al termine delle lezioni (giornaliere) e comunicazione scritta ai genitori I II volta Convocazione dei genitori II III volta Richiamo ufficiale ai genitori II
10b_ utilizzo improprio di strumentazione elettronica/tecnologica (cellulare, Mp3, DS, iPod, iPad, altro) e tutte le nuove tecnologie (gli ausili elettronici sono concessi solo previa approvazione del Consiglio di Classe/Team Docente)	I volta Ritiro e convocazione dei genitori II II volta Sospensione III

Sanzioni disciplinari di atti di cyberbullismo

Denigrazione: distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.	1) Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 gg 2) Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 10 a 15 gg 3) Se reato: procedura perseguibile d'ufficio
--	--

<p>Impersonation: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere.</p>	
<p>Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi. Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità. Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.</p>	<p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti</p> <p>1) Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 gg 2) Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 10 a 15 gg.</p>
<p>Outing: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico. Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.</p>	<p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti</p> <p>1) Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 10 a 15 gg. 2) Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</p>

Non sono classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) gli atti particolarmente gravi (Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali), che si configurano come veri e propri reati e che come tali vengono gestiti in ottemperanza agli obblighi di legge.

In caso di azione condotta da alunno/a B.E.S. il consiglio di classe /team docenti si riserva di individuare la strategia più adeguata.

Allegato 1 Normativa di riferimento

- dagli artt. 32 – 33 – 34 della Costituzione italiana;
- dalla direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e lotta al bullismo;
- dalla direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- dalla direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
- dalla Direttiva MIUR n.1455 del 10 novembre 2006;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante Statuto delle studentesse e degli studenti;
- dalla nota MIUR n.2519 del 13 aprile 2015 recante Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo
- dalla Dichiarazione dei diritti in Internet del 14 luglio 2015;
- dalla Legge n.71 del 29 maggio 2017 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
- dall’aggiornamento MIUR dell’ottobre 2017 alle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;
- dagli artt.2043-2047-2048 Codice civile;
- Dal PTOF dell’istituto;
- dal Regolamento di istituto dell’IC;
- dal Patto Educativo di Corresponsabilità dell’IC.

Allegato 2 TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

Flaming: un flame (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l’invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all’interno della rete tra due o più utenti.

Harassment: caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

Cyberstalking: questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l’uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguitare le vittime con diverse molestie, e hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari.

Denigration: distribuzione, all’interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.

Impersonation: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un’identità fittizia con il nome di un’altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un’altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza persona che si è impossessata dell’identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l’accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell’account.

Trickery e Outing: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell’intento di ingannare la vittima: il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.

Exclusion: consiste nell’escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L’esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale “potere” ricoperto all’interno della cerchia di amici.

Sexting: consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale, oppure nell’ invio di semplici sms. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video.

Allegato 3 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE

Nell'ordinamento giuridico italiano non esiste una specifica fattispecie di reato atta a punire il bullismo ed il cyberbullismo in quanto tali; tuttavia, ai fenomeni oggetto di analisi possono essere ricondotti una pluralità di comportamenti penalmente rilevanti quali esempi di modalità esecutive volte a colpire una pluralità di interessi giuridici del soggetto passivo e suscettibili di integrare una molteplicità di fattispecie di reati. È importante sottolineare, dunque, come i comportamenti associabili ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo possano configurare una responsabilità penale del minore che ne sia l'autore. I comportamenti legati a tali fenomeni violano, infatti, alcuni dei principi fondamentali della Costituzione Italiana, in particolare i principi di uguaglianza formale e sostanziale indicati nell'art. 3, la tutela della salute nell'art. 32, la libertà di insegnamento art. 33 e il diritto all'istruzione art. 34. Bullismo e cyberbullismo possono configurare, pertanto, molteplici reati a seconda di come si esprime il comportamento penalmente rilevante; si può configurare, ad esempio, il reato di percosse (art.581 c.p.), lesioni (582 c.p.), diffamazione (595 c.p.), minaccia (612 c.p.), atti persecutori stalking (612 bis c.p.), danneggiamento alle cose (635 c.p.), molestia o disturbo alle persone (660 c.p.), istigazione a delinquere (414 c.p.), sostituzione di persona (494 c.p.), pornografia minorile (600 ter c.p.), violenza privata (610 c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615 ter c.p.), estorsione (629 c.p.), trattamento illecito di dati personali (art. 167 Gdpr). Qualora si sia in presenza di reati procedibili d'ufficio (ovvero reati per i quali la legge penale non prevede come necessaria la querela della persona offesa) il docente ha l'obbligo di denunciare la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica competente o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire a quella come ad esempio il Comando dei Carabinieri, la Questura, la Polizia di Stato), pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di reato (art. 361 c.p.). Il personale docente ed il personale scolastico assolve l'obbligo in questione riferendo per iscritto e senza ritardo al Dirigente scolastico la "notizia di reato" di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Il dovere di riferire la notizia di reato da parte del personale scolastico deve ritenersi assolto con la comunicazione al Dirigente scolastico posto che ad esso soltanto (artt. 25 D.Lgs n° 165/2001 e 396 D.Lgs n° 297/1994) spetta la competenza di rappresentanza esterna e di relazione con l'esterno (Cass. 11597/1995). Il Dirigente ricevuta la notizia dal personale coinvolto nell'evento è obbligato a denunciare senza ritardo all'Autorità Giudiziaria i reati procedibili d'ufficio commessi dagli studenti verificatisi o rilevati all'interno dell'istituto. La segnalazione a soggetti diversi, pur se tenuti a loro volta alla denuncia, non assolve al relativo obbligo. Il Dirigente prima di redigere la denuncia può consultarsi con agenzie e istituzioni esterne al mondo scolastico (servizi sociali, forze di polizia) ma poi deve adempiere all'obbligo di denuncia e non è esonerato da responsabilità penale se comunichi (a voce o per iscritto) il fatto di cui è venuto a conoscenza ai servizi istituzionalmente preposti alla tutela dell'infanzia (come il Servizio Sociale territoriale) o alle autorità di polizia. Nell'ipotesi in cui non sia possibile riferire al Dirigente, vige un obbligo personale in capo a colui che ha direttamente appreso la notizia di reato che dovrà provvedere senza ritardo alla denuncia all'Autorità Giudiziaria. La denuncia va effettuata anche per i minori di 14 anni nonostante la loro non imputabilità; il Tribunale per i minorenni a fronte della commissione di un fatto comunque integrante gli estremi del reato, potrebbe valutare l'applicazione di misure extrapenali (ex art. 25 R.D. n.104/1934). Nella denuncia devono essere presenti tutti i dati acquisiti e disponibili (oltre al racconto del fatto, l'identità delle persone coinvolte, le modalità di acquisizione della notizia di reato ecc.) con l'indicazione della persona a conoscenza dei fatti o testimoni degli stessi. La comunicazione della denuncia ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore autore del presunto reato deve essere gestita in accordo con la Procura presso il Tribunale per i minorenni; i genitori infatti sono attori necessari del processo minorile, posto che l'art. 7 del D.P.R. 448/1988 prescrive che l'informazione di garanzia sia notificata anche ad essi. Giova sottolineare che la denuncia di un

reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità civile per danni a carico del denunciante anche in caso di archiviazione del procedimento penale o di assoluzione del denunciato, a meno che essa non integri gli estremi del delitto di calunnia. L'art. 368 c.p. punisce chi - con denuncia, querela, richiesta o istanza- diretta all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella ha l'obbligo di riferire - incolpa di un reato taluno che sa innocente o simula a carico di lui le tracce di un reato; ai fini della configurabilità della fattispecie è necessario il dolo generico cioè la certezza dell'innocenza dell'incolpato. Con la conseguenza di escludere il dolo nel caso di denuncia di una persona con il dubbio circa la commissione del fatto – reato o di errore circa la responsabilità penale dell'incolpato.

VIOLAZIONE DELLA LEGGE CIVILE

Secondo l'art. 2043 c.c., che disciplina l'illecito extracontrattuale, "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". La vittima del bullismo o cyberbullismo che subisce un danno ingiusto (anche se non volontario) alla propria persona e/o alle proprie cose può chiedere dunque il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Rientrano tra i danni non patrimoniali il:

- danno biologico che è il danno alla salute ed alla integrità psicofisica subito da una persona in conseguenza di un fatto illecito altrui, tutelato dall'art. 32 Cost.;

- danno morale che consiste nel dolore, nella sofferenza interiore, nel turbamento che il danneggiato patisce come conseguenza del comportamento illecito altrui; danno esistenziale che è il danno alla qualità della vita in generale e nel relazionarsi con gli altri, caratterizzato da un peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, riconosciuto e tutelato dall'art. 2 Cost.

LE RESPONSABILITA' GIURIDICHE

RESPONSABILITA' DEI MINORI Responsabilità penale Nel caso in cui la condotta integri gli estremi di un reato occorre fare una distinzione circa l'imputabilità del minore: - il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza. Se non viene disposta la misura di sicurezza detentiva, il minore non imputabile può essere sottoposto alla libertà vigilata, misura rieducativa dell'affidamento al servizio sociale minorile oppure del collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico-psico-pedagogico (art. 26 e segg. della Legge sul Tribunale per Minorenni).

Responsabilità civile La responsabilità civile del bullo o cyberbullo minorenni è sancita dall'art. 2046 del c.c. rubricato "Imputabilità del fatto dannoso" secondo il quale "non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa". La norma evidenzia come qualunque persona che sia capace di intendere e di volere, anche minorenni, è responsabile per i comportamenti dannosi compiuti, anche se dal punto di vista patrimoniale ne risponderanno i genitori o chi ne fa le veci. Per configurarsi tale responsabilità quindi è sufficiente la sola capacità naturale di intendere e volere e non anche la capacità di agire che si acquisisce con la maggiore età. Nel caso, poi, in cui il minore sia privo di capacità di intendere o di volere, ai sensi dell'art. 2047 c.c., il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.

RESPONSABILITA' DEI GENITORI Responsabilità civile: culpa in vigilando ed educando Il fatto che gli atti di bullismo o cyberbullismo si verificano a scuola non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito

posto in essere dai figli. Ai sensi dell'art. 2048 c.c. il padre e la madre sono responsabili in solido del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati a meno che non forniscano la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. Si tratta di una responsabilità per fatto altrui ma a titolo di colpa personale; la giurisprudenza identifica peraltro la colpa non già nel non aver impedito il fatto, ma in un comportamento antecedente la commissione dell'illecito e, più precisamente, nella violazione dei doveri correlati all'esercizio della responsabilità genitoriale e sanciti dall'art. 147 c.c. (obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli). Il genitore deve quindi fornire la prova positiva di aver impartito al minore una buona educazione, in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e alla indole del minore. Nel caso in cui i genitori siano separati, la legge n. 54 /2006 sancisce che "la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori" fissando la condivisione della responsabilità nell'educazione dei figli. Quindi, la mancanza di coabitazione tra uno dei genitori ed il figlio minore infradiciottenne a seguito di separazione giudiziale e di affidamento della prole all'altro genitore, non esonera il primo per i fatti illeciti commessi dal minore, specialmente quando si tratti di colpa per carenza di educazione ed egli abbia intrattenuto rapporti costanti con il discendente.

RESPONSABILITA' DELLA SCUOLA

Responsabilità penale degli insegnanti

L'insegnante nello svolgimento della sua attività è equiparato al pubblico ufficiale e come tale può essere punito penalmente con una multa quando omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. La disposizione non si applica se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa (art. 361 c.p.).

Responsabilità civile: culpa in vigilando ed in educando degli insegnanti e dei dirigenti scolastici

Ai sensi dell'art. 28 Cost. si legge testualmente che: "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici." L'art. 2048, 2° comma c.c. prevede che: "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Nel caso in cui l'evento dannoso si verifichi in orario e luogo scolastico, si è in presenza di una responsabilità degli insegnanti e dei dirigenti scolastici per culpa in educando e per culpa in vigilando (essendo soggetti titolari del dovere di educare e controllare gli studenti) aggravata poiché la presunzione di colpa si può superare solo previa dimostrazione di aver vigilato bene o del caso fortuito. Si precisa che per prevalente giurisprudenza della Cassazione al fine di superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antiggiuridiche.

Culpa in organizzando della scuola

Si può riscontrare la culpa in organizzando della scuola nel caso in cui non siano attuate misure di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. Il Ministero della Pubblica Istruzione potrà esercitare l'azione di rivalsa sul docente nelle ipotesi di dolo o colpa grave, ex art. 61 L. 312/1980.

SITI

Per la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali:
<http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo>

Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo:

https://www.informagiovani-italia.com/bullismo_reato.htm

<http://www.bullyingandcyber.net/it/genitori/>

<http://www.generazioniconnesse.it/>

<http://www.commissariatodips.it/profilo/contatti.html>

<https://bullismousrfvg.jimdo.com/>

<https://www.youtube.com/user/poliziadistato>